PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2502 di mercoledì 03 novembre 2010

I quesiti sul decreto 81: l'obbligo di nomina del preposto

Sull'obbligo della nomina della figura del preposto e sulla sanzione in caso di mancata designazione. A cura di G. Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

Quesito
Sono un RLST e mi domandavo se la la figura del preposto è obbligatoria in tutte le aziende soggette al D. Lgs. n. 81/2008 anche dove è presente solo un addetto e se tale obbligo è sanzionato nei confronti del datore di lavoro.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD072] ?#>

Risposta
Per definizione il preposto è un soggetto al quale il datore di lavoro conferisce l'incarico di svolgere i compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo quanto indicato dall'art. 2 comma 1 lettera e) di tale decreto legislativo sulle definizioni il preposto è la:

"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa,"

e secondo l'art. 19 dello stesso decreto sugli obblighi di tale figura:

"1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37".

La individuazione di tale figura, pertanto, non è obbligatoria nelle aziende** ma è una scelta del datore di lavoro in base alla organizzazione ed alla complessità della sua azienda.

Come discende dalla lettura della sua definizione il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere a tali attività e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite e lo stesso preposto è destinatario ope legis, una volta incaricato, dello svolgimento delle funzioni esplicitate nel sopraindicato art. 19, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 56 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Non essendo, quindi, la sua nomina un obbligo è chiaro che il legislatore non ha prevista, nel caso della sua mancata designazione, alcuna sanzione a carico del datore di lavoro o del dirigente così come è anche chiaro che nel caso della mancanza di un preposto nella organizzazione di una azienda i compiti di cui al citato articolo 19 fanno capo al datore di lavoro dell'azienda medesima.

Gli obblighi di svolgimento dei compiti di cui all'art. 19 derivano al preposto ope legis e solo con il conferimento dell'incarico senza che sia necessaria una apposita delega e su questo si è più volte espressa la Corte di Cassazione nell'ambito di alcune sentenze. L'importanza, inoltre, che viene data dal legislatore alla presenza di tale figura nella organizzazione e nella gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende si può desumere anche dal fatto che il D. Lgs. n. 81/2008, con l'art. 37 comma 7, ha previsto che i preposti debbano ricevere una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro i cui contenuti sono stati fissati nello stesso articolo e consistono nella individuazione degli obblighi dei principali soggetti coinvolti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nella definizione ed individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il corso on-line, edito da Mega Italia Media, oltre che offrontare i principi generali della sicurezza sul lavoro offre informazioni in merito ai ruoli, compiti, diritti, doveri e le responsabilità di dirigenti e preposti.

** Eccezioni del D.Lgs. 81/08:
"Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori."
(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

"Articolo 149 - Paratoie e cassoni
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto."
(arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro ? datore di lavoro e dirigente ? per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non altrimenti sanzionate)

"Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti."
(arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro ? datore di lavoro e dirigente ? per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non altrimenti sanzionate)

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it